

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

Numero: 3	del registro	Data 13.01.2001
Oggetto: Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche - mercati e fiere -.		

L'anno **Duemila** addi **Tredici** del Mese **Febbraio**
 alle ore **18,00** e nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
 Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di Legge ai Sigg.ri Consiglieri, che risultano all'appello nominale:

Componenti il Consiglio		Presente	Assente
1	Spadafora Venanzio Mario	Si	
2	Borelli Michele	Si	
3	Lupia Salvatore	Si	
4	Corea Cecilia (in Borelli)	Si	
5	Scalise Giuseppe	Si	
6	Macrì Natale	Si	
7	Lia Giuseppe (cl.1975)	Si	
8	Scalise Salvatore	Si	
9	Sergi Pasquale		si
10	Lupica Giovanni	Si	
11	Bianco Agostino	Si	
12	Mancuso Rosanna (in Capellupo)		si
13	De Luca Carmine		si
14	Capelluto Carmine		si
15	Gabriele Tommaso		si
16	Borelli Carmine	Si	
17	Malarico Raffaele	Si	
Totale		12	5

Essendo legale il numero degli intervenuti:

Presiede il Prof. Venanzio Mario Spadafora nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3^a punto dell'ordine del giorno in seduta straordinaria;

Partecipa il Segretario Dott. P. Criscuolo con le funzioni previste dall'articolo 9 del Dlgs 267/2000.

Il Sindaco-Presidente informa che la disciplina del commercio su aree pubbliche, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha indubbiamente apportato profonde innovazioni in materia, tendenti alla realizzazione di una migliore qualificazione di tale forma di commercio, per un maggior inserimento della stessa, quale entità considerevole, nell'ambito del comparto commerciale.

Comunica che la regolamentazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale è frutto di ampio dibattito con le categorie economiche interessate in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 18/99, e che la individuazione e l'ampiezza delle aree destinate all'attività commerciale in questione sono scaturite dallo studio di base relativo alla individuazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva, della desumibile capacità di domanda della popolazione e delle influenze degli altri poli di attrazione commerciale

Precisa inoltre che nel dibattito è emersa la richiesta, da parte delle OO.SS., che lo svolgimento del mercato avvenisse per 3 domeniche mensili in luogo delle due previste, quindi passa alla lettura degli articoli che lo compongono .

Interviene il consigliere Sig. Lupica Giovanni quale capogruppo di maggioranza esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione e per il grande spirito di collaborazione e senso di responsabilità mostrato dalle OO.SS. in occasione del tavolo di concertazione tenutosi in data 31 Gennaio 2001, ma ritiene non praticabile al momento accogliere la richiesta delle OO.SS. relativa alle tre Domeniche;

Interviene il consigliere di minoranza Sig. Borelli Carmine, il quale chiede di valutare la richiesta delle tre domeniche limitandola al periodo estivo;

Il Sindaco preso atto degli interventi auspica che i lavori per la realizzazione delle infrastrutture, a sostegno dell'area mercatale, siano realizzate in tempi brevi e prende atto della volontà del C.C. di limitare a due le Domeniche mensili e, così come da impegni assunti in sede di concertazione, comunica che il regolamento medesimo sarà comunque oggetto di nuovo esame e verifica, decorsi sei mesi dalla sua operatività, al fine di valutare la necessità di apportare eventuali modifiche allo stesso.

IL sindaco, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone in votazione l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita l'esposizione del Sindaco-Presidente;

Udita la relazione fatta sulla regolamentazione per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Rilevato che la materia in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della normativa regionale in materia, rientra nell'ambito dei poteri del Consiglio comunale;

Preso atto che l'individuazione delle aree in questione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e dei criteri indicati dalla Regione relativamente alla idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria ed all'impatto positivo sul tessuto economico e commerciale in relazione alla densità della popolazione residente e fluttuante;

Valutata la richiesta di ampliare le giornate mercatali in n. 3 in luogo delle 2 preventivate

Esaminata in via generale la proposta di regolamentazione;

Ritenuto di poter adottare la regolamentazione proposta nell'interesse generale e degli operatori e della popolazione interessata;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile servizio interessato:

b) Responsabile di ragioneria:

c) Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto il parere favorevole reso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97c.4 del D.Lgs 267/00

Visti i pareri delle associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale/comunale espressi nella riunione del 31.01.2001;

Con n.12 voti favorevoli , espressi da n. 12 Consiglieri presenti, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

ai sensi dell'art. 11 del della L.R. 11 giugno.1999 n. 18

- 1) di approvare il regolamento allegato ,cui è parte integrante e sostanziale, composto da n. 26 articoli e da n. 1 allegato (planimetria) redatto secondo le disposizioni normative citate;
- 2) di confermare n 2 domeniche mensili per lo svolgimento del mercato
- 3) trasmettere al CO.RE.CO per gli adempimenti successivi;
- 4) trasmettere, ognuno per le proprie competenze, copia a:
 - a. Ufficio Commercio;
 - b. Ufficio Tecnico;
 - c. Ufficio Vigili Urbani;
- 5) trasmettere copia alla prefettura di Catanzaro al fine di dare seguito alla richiesta prot. 1718/Gab del 26.01.2001;
- 6) trasmettere, altresì, copia alle OO.SS. di categoria.

A seguito di separata votazione con voti favorevoli n 12, espressi da n. 12 Consiglieri presenti, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000;

COMUNE DI SERSALE
Provincia di Catanzaro
Regione Calabria

AREA TRIBUTI/COMMERCIO

Regolamento del commercio su aree pubbliche
(Mercati, fiere, attività itineranti)

(approvato con atto di c.c. n. 3 del 13.01.2001)
(Modificato con atto di c.c. n. del 04.04.2002)

Indice

Art		
	CAPITOLO I - MERCATI DISPOSIZIONI GENERALI	
1	- istituzioni normative	
2	Modalità di svolgimento dei mercati	
3	Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori (prodotti tipici Regionali-	
4	Commissione di mercato	
5	Concessioni di posteggio e autorizzazioni commerciali	
6	Procedura per la concessione di posteggi disponibili	
7	trasferimento d'azienda e concessione di posteggio	
8	Decadenza e revoca della concessione di posteggio	
9	Revoca dell'autorizzazione	
10	Registro di mercato	
11	Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio	
12	Ristrutturazione o spostamento del mercato	
13	Sistemazione delle attrezzature di vendita	
14	Viabilità	
15	Esposizione dei documenti	
16	Operatori itineranti	
17	Decoro e ordine delle attrezzature di vendita	
18	Prezzi e modalità di vendita	
19	Igiene e pulizia	
20		
21	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	
22	Sanzioni	
	CAPITOLO II - FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	
23	Fiere	
	CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE	
24	Itineranti	
	CAPITOLO IV - PUBBLICITA' ENTRATA IN VIGORE -	
25	Pubblicità del Regolamento	
26	Entrata in vigore del presente regolamento	

CAPITOLO I
MERCATI: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da

- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 titolo x
- Legge Regione Calabria 11 Giugno 1999 n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche"
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 Giugno 2000 n. 308 "Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche".

Nota: - D.Lgs. 114/98 -art. 28.-

I. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni,,*
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.*

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 2- Modalità di svolgimento dei mercati

A Sersale si svolge il mercato con cadenza Bimensile da effettuarsi la 1° e la 3° Domenica di ogni mese con il seguente orario e nelle seguenti vie:

ORARIO	Posteggi	Dalle ore	Alle Ore
	Occupazione posteggi	7.00	8.00
	Vendita	8.00	13.00
	Sgombero posteggi	13.00	14.00

Via/Zona		ml.
Via V. Scalise //	Doppia Fila	240+70
Piazzetta e Trav. Aurelio	Doppia Fila	90
Piazza Italia e dintorni	Più file	200
	TOTALE ml	910

- Nel mese di Luglio, stante la tradizionale festa patronale, la giornata mercatale è spostata alla **4° Domenica.**
- Nel caso il mercato non si svolga per intemperie la giornata sarà recuperata nella domenica successiva
- L'area del Mercatino è evidenziata, con l'indicazione dei singoli posteggi, nella planimetria particolareggiata allegata al presente Regolamento; modifiche all'area di mercato sono automaticamente effettuate con l'elaborazione e sostituzione della planimetria.
- Gli orari sono tassativi, non è possibile svolgere operazioni in orari diversi, in particolare il posteggio non può essere sgomberato prima dell'orario stabilito se non in caso di gravi intemperie o per gravi e comprovanti motivi.
- Gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato, fiere e festività
- L'Ufficio del Commercio entro il 30 Novembre determina e comunica agli operatori il calendario degli spostamenti del mercatino che cadono in giorni festivi (Feste Natalizie, Pasquali).
- Il mercatino è strutturato nei seguenti settori merceologici:
 - settore alimentare;
 - settore non alimentare;
- Per particolari motivi l'Amministrazione Comunale può determinare temporanee modifiche delle aree, del giorno e degli orari.

Articolo 3 - Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori (prodotti tipici Regionali-

a) in quanto a N. 4 posti di mq10 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

b) In quanto a N. 2 posti agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: "Legge-quadro per l'artigianato".

c) In quanto a N. 4 posti da 10 mq ad operatori per la vendita di prodotti tipici Regionali (art. 10 c. 5 LR 18/99).

d) In quanto a N. 2 posti ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Articolo 4 – Commissione di mercato

E' istituita la commissione di mercato così composta:

- sindaco o suo delegato che la presiede;
- il responsabile del settore commercio del Comune
- un Vigile Urbano del Comune
- un rappresentante delle Associazioni dei consumatori regionalmente più rappresentative;
- due rappresentanti delle Associazioni di operatori su aree pubbliche regionalmente più rappresentative.

Le Commissioni funzionano a maggioranza degli aventi diritto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Durano in carica per tutto il periodo di carica del soggetto che le ha nominate e possono accedere agli atti amministrativi oggetto delle loro deliberazioni.

I rappresentanti delle Associazioni sono sostituiti a richiesta delle medesime. Le spese per il loro funzionamento sono poste a carico delle Amministrazioni interessate.

Le Commissioni sono sentite in materia di programmazione dell'attività, sui criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi, sulla istituzione soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere, nonché sui criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico, sui regolamenti comunali e sulle deliberazioni regionali e comunali aventi ricadute per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 5- Concessioni di posteggio e autorizzazioni commerciali.

- La concessione di posteggio è rilasciata dal Comune, con le modalità di cui al successivo art. 6.
- La concessione di posteggio ha durata decennale e alla scadenza si intende tacitamente rinnovata.
- Non è possibile detenere sullo stesso mercato più di 1 posteggio; possono essere assegnati più posteggi solo a società cui vengono conferite più aziende titolari di posteggio al medesimo mercato.

Articolo 6- Procedura per la concessione di posteggi disponibili

- Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede a emanare un Bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, la merceologia, i criteri di priorità per l'assegnazione.
- Entro il 14 Gennaio e il 14 Luglio il Comune trasmette i bandi alla Giunta Regionale per la pubblicazione sul BUR, che deve avvenire entro i successivi 45 giorni, nonché alle OO.SS. di categoria.
- Dalla data di pubblicazione dei Bandi sul BUR e per un limite massimo di 30 giorni, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/concessione di posteggio.
- Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità per il futuro.
- L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri (inseriti nel Bando), in ordine successivo di priorità:
 - maggior numero di presenze al mercato (secondo l'ordine del Registro di mercato di cui al successivo art. 9)
 - maggior anzianità di attività dell'azienda per la categoria mercatale, certificata dalla data di iscrizione al Registro delle imprese CCIAA.
 - ordine cronologico di spedizione.
- L'esito del Bando di assegnazione è comunicato ai partecipanti entro 90 giorni; trascorso tale termine le domande si intendono automaticamente accolte.
- Nella prima fase di avvio del mercato l'assegnazione tramite bando sarà successiva all'assegnazione ai commercianti che hanno frequentato il mercato negli anni precedenti

Articolo 7- trasferimento d'azienda e concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza al mercato e anzianità di azienda.

L'operatore dovrà comunicare la cessione dell'attività all'Ufficio Commercio del Comune

Articolo 8- Decadenza e revoca della concessione di posteggio

- La concessione si intende decaduta qualora il posteggio non venga utilizzato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno, esclusi i periodi di assenza per malattia, maternità e servizio militare e quant'altro.
- Qualora il Comune procede alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio.
- Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato.

Articolo 9- Revoca dell'autorizzazione

- La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.
- L'autorizzazione è revocata per:
 - mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 - perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 5 D.Lgs. 114/98)
 - mancata ripresa dell'attività entro un anno dal trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda.
 - decadenza della concessione di posteggio (art. 8 precedente)
 - cessione di posteggio in uso a terzi che non hanno titolo

- rinuncia dell'operatore.
- Per gravi e comprovati motivi può essere disposta la sospensione dei termini di revoca per un periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 10- Registro di mercato

- E' istituito un registro di mercato, contenente:
 - l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione (a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani)
 - graduatoria dei concessionari di posteggio (a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani), distinti per settore alimentare e non alimentare, secondo il seguente ordine prioritario:
 - maggior numero di presenze
 - maggiore anzianità di autorizzazione
 - graduatoria degli operatori spuntisti (a cura del Comando di polizia Municipale)determinata in ordine prioritario da:
 - più alto numero di presenze
 - a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione propria.
 - Qualora non fosse possibile una ricostruzione esatta delle presenze, l'ordine di graduatoria sarà dato da:
 1. delibera di assegnazione nominativa dei posteggi all'atto dell'istituzione originaria del mercato.
 2. anzianità di pagamento Tosap;

Articolo 11-Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

- I concessionari che non si presentino entro le 8,00 possono incorrere per quel giorno nella perdita dell'uso del posteggio ed essere considerati assenti.
 - Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi giustificati entro 10 giorni dalla ripresa dell'attività.
 - I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e regolarmente registrati.
 - Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori dotati delle attrezzature di vendita e della merce, presenti alle operazioni di spunta entro le 8.30.
 - L'assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per settore merceologico.
 - I concessionari di posteggio che si presentino successivamente, possono solo occupare gli eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli operatori spuntisti .

Articolo 12 - Ristrutturazione o spostamento del mercato

- In caso di trasferimento o ristrutturazione del mercato i nuovi posteggi, nell'ambito dei diversi settori merceologici, dovranno essere assegnati sentita la Commissione di mercato.

Articolo 13 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

- I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.
- Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e negozi; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali aree di sosta.

Articolo 14 - Viabilità

- Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 7.00 alle ore 14.00 con esclusione dei residenti della zona interessata.
- Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio prima dell'orario stabilito.

Articolo 15 - Esposizione dei documenti

- Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile il cartello fornito dall'Amministrazione comunale dal quale risultano gli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione alla CC.I.AA. e della Concessione di posteggio assegnata; gli operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 16 - Operatori itineranti

- Nel periodo di mercato è vietata la vendita in forma itinerante, il sindaco a tal proposito emetterà specifica ordinanza.

Articolo 17 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

- I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm. dal suolo.
- I venditori di fiori, piante, terraglia ed articoli casalinghi, possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie di posteggio assegnata.
- I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita senza ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco.
- I banchi dovranno essere protetti dal sole e dalla pioggia con tende e ombrelloni; le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm.dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a m. 2.00 dal piano terra in modo da non ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli Uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.
- Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori limitrofi.

Articolo 18- Prezzi e modalità di vendita

- I prodotti esposti sui banchi di vendita, in particolare quelli alimentari e di largo consumo, devono riportare in modo ben visibile e chiaro l'indicazione del prezzo di vendita.
- Gli operatori sono inoltre tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, delle vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura

Articolo 19 - Igiene e pulizia

- Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi, attrezzature, e dell'area di posteggio.
- Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli organi di controllo.
- I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti a perdere, depositati ermeticamente chiusi negli appositi contenitori; i grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente accatastati a fianco ai contenitori medesimi.
- E' assolutamente vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.
- Ogni operatore risponderà di persona per i rifiuti trovati nei pressi del proprio posteggio è sanzionato secondo la normativa in vigore.
- L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico- sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
- Qualora l'attività di cui al punto 7 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al punto 8.
- Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al punto 8.
- Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto informa itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al punto 8 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

Articolo 20 – Stipula convenzioni

Il comune può approvare apposite convenzioni con privati o con consorzi degli operatori su aree pubbliche che raggruppino almeno la metà più uno degli operatori interessati, per l'affidamento della gestione dei servizi di natura amministrativa riguardanti il commercio su aree pubbliche e della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, con priorità per i consorzi o le cooperative promossi e costituiti fra gli operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio della Regione.

Articolo 21 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme in vigore nel comune previa la firma di una convenzione tra l'Ente e l'Operatore su aree pubbliche, in deroga, il pagamento avverrà in 3 rate quadrimestrali anticipate con scadenze 31/01 – 31/05 – 30/09 in fase di 1° applicazione il pagamento avverrà con decorrenza 31.05
- Per le sole occupazioni di posteggio sporadiche è ammesso il pagamento diretto ai Vigili addetti al mercato, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
- Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa,secondale tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5 e art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione della concessione di posteggio (art. 6 c. 1 della L. 77/97) e successivamente la decadenza e la revoca , secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, in caso di assenza per oltre 1/3 delle giornate di mercato, sentita la Commissione di mercato;

- D.Lqs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 45 - Occupazione temporanee. Disciplina e tariffe..... omissis

S. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici spettacoli e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46..... omissis .

Articolo 22 – Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dalla legge comunale e provinciale e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e dell'art.20 della L.R. 11 Giugno 1999 n. 18.

Nota Sanzioni)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle are pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art, 28, commi 9 e 10 del D. L. 31.3.1984 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Non è considerata esercizio fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, ai sensi del comma precedente, l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico rispetto alla superficie concessa.. Chiunque occupi maggior superficie rispetto a quella concessa è punito con le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dai regolamenti comunali e dal Codice della Strada.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 del D. L. 31.3.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Il periodo di cui al precedente comma è proporzionato alla effettiva cadenza del mercato interessato.
6. Ai sensi del comma 1 esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione anche il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione dell'attività, per tutto il periodo di durata della sospensione medesima.
7. L'agricoltore che sia sprovvisto del certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del Comune nel quale si trova il fondo destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
L'agricoltore che non abbia annotata sul certificato l'ampiezza della superficie complessiva del fondo e il genere di prodotti trattato o che sia sprovvisto di rinnovo annuale del certificato stesso è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
8. salvo che il fatto non costituisca reato il fornire notizie non veritiere nelle domande e negli atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della presente legge o l'omissione dal fornire notizie e dati, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
9. Chiunque non esibisca, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio del commercio o la esibisca in copia non originale o il documento rilasciato dal comune in sede di procedimento di subingresso nonché non esponga il cartello prescritto dal comma 5 dell'art. 21 è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
10. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

CAPITOLO II - FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Articolo 23 – Fiere

- A Sersale si svolgono le seguenti fiere:

Denominazione	Località	Periodo
Madonna del Carmine	Piazza e Via Casolini Via Indipendenza	15 – 16 Luglio
San Pasquale	Piazza e Via C. Borelli Via Greco e Via Ponte	3° Domenica Settembre

- L'area delle Fiere è meglio evidenziata nell'allegata planimetria
- Le fiere sono organizzate in due settori:
 - alimentari ;
 - non alimentari
- sono permesse le seguenti merceologiche:
 - dolciumi, prodotti alimentari tipici (es. miele, salumi, formaggi, paste, vino ..);
 - articoli casalinghi e da regalo, giocattoli;
 - mobili;
 - articoli multietnici;
 - antiquario e collezionismo;
 - fiori e piante ecc.;
 - libri, dischi e articoli multimediali;
 - attività di ristoro, bevande... ;
- Alle fiere e festività possono partecipare tutti gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli artigiani (articoli di propria produzione)
- La domanda di partecipazione deve essere inoltrata per lettera raccomandata R.R. o acquisita direttamente al protocollo comunale almeno 60 gg prima della data di effettuazione e deve contenere :
 - estremi di autorizzazione;
 - merceologia prevalente;
 - superficie richiesta (Profondità ml_____ , lunghezza ml_____)
- successivamente viene stilata una graduatoria di priorità, per il settore alimentare e non alimentare, secondo i seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza effettiva;
 - b) anzianità di iscrizione al registro CC.I.A per la categoria mercatale;
 - c) ordine cronologico di spedizione;
- Le graduatorie sono affisse all'albo comunale almeno 20 giorni prima della data di inizio ed è disponibile anche presso l'Ufficio di Polizia Municipale delle stesse si darà informazione alle OO.SS. di categoria.
- L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata tenendo conto del posto occupato nelle precedenti edizioni; qualora l'area coincida con quella del mercato settimanale gli operatori concessionari non hanno diritto a occupare lo stesso posteggio di mercato di cui sono concessionari.
- Alle fiere ed alle festività tradizionali si applicano le disposizioni vigenti per i mercati, in quanto compatibili per analogia.

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE –

articolo 24 - Itineranti

gli operatori itineranti possono esercitare l'attività :

- in forma itinerante, effettuando per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori all'ora di permanenza nel medesimo punto, con successivo spostamento di almeno 300 metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
- Nelle fiere sull'intero territorio regionale.
- Ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

L'attività itinerante viene regolamentata con Ordinanza Sindacale, la stessa dovrà prevedere che le giornate di vendita itinerante siano vietate nella giornata coincidente con la chiusura delle analoghe attività a posto fisso, comunque rimane fermo il divieto di vendita nelle seguenti zone:

Via Roma, Via Marconi, Piazza C. Borelli, Piazza Casolini, Via De Seta, Via Indipendenza

CAPITOLO IV – PUBBLICITA' ENTRATA IN VIGORE –

articolo 25 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, sarà altresì trasmessa alle OO.SS. di categoria.

articolo 26 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.).